

del 27 novembre 2008, prevedendo l'inserimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, del parcheggio interrato, ubicato in largo Capponi – via Stefano Porcari, per complessivi 140 posti auto, tutti pertinenziali, con soggetto proponente la Società VF Green S.r.l. – partita IVA 09670291005, con sede legale in Roma, via Ostiense 121;

di autorizzare la concessione del diritto di superficie dell'area di proprietà di Roma Capitale interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, distinta in catasto terreni del Comune di Roma nella sez. A, fogli n. 404 e 476 come porzione di sede stradale, senza particella;

di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio interrato in oggetto;

4. di dare mandato al Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale di proseguire le attività tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle tempistiche indicate dallo stesso Dipartimento per dare avvio ai lavori a conclusione dell'anno giubilare.

5. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 1° settembre 2025

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 48/2025 sono stati pubblicati nel sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A04867

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Ordinanza n. 1158).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Considerato che l'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;



Visto l'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2022 e 2023, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall'art. 8, del citato decreto-legge convertito n. 76/2024, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2022 e 2023 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimentinormativi>

25A04897

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 1159).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze, nonché la delibera del 6 maggio 2024 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;

